

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2160

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FLORINO, LAMA, FERRARA Pietro, TOTH, ANGELONI, ANTONIAZZI, BERLINGUER, BOSSI, BOZZELLO VEROLE, CASADEI LUCCHI, COLETTA, CONDORELLI, MARIOTTI, NEBBIA, NIEDDU, PERUGINI, REZZONICO, VERCESI e ZUFFA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1990

Norme sanzionatorie in materia di contratti di formazione e lavoro

ONOREVOLI SENATORI. - I contratti di formazione e lavoro si sono dimostrati un utile strumento ai fini di una prima occupazione dei giovani in cerca di lavoro e - al sesto anno di applicazione della legge n. 863 del 1984 - «si confermano come strumenti efficaci per l'ingresso di giovani nelle imprese», soprattutto nelle regioni del nord Italia e prevalentemente nella fascia di età tra i quattordici ed i ventiquattro anni (rapporto CENSIS 1989). Purtroppo non sempre, al termine del periodo formativo, detti contratti si sono trasformati in contratti a tempo indeterminato e non sempre sono stati realmente finalizzati al conseguimento di una effettiva e concreta professionalità.

Purtroppo - al di là delle intenzioni del legislatore - non sono stati rari i casi in cui il contratto di formazione e lavoro si è rivelato, per il datore di lavoro, solo un mezzo per risparmiare o ridurre gli oneri sociali (con un abbassamento di circa il 30 per cento lordo del costo del lavoro) e per far ricorso alle richieste nominative all'Ufficio di collocamento.

Non a caso in un rapporto inviato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende si avverte che, durante l'attività di vigilanza, sono stati accertati alcuni casi in cui il ricorso alla forma contrattuale in questione era stata instaurata con chiari

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

intenti fraudolenti: rapporti di lavoro ordinario fittiziamente interrotti allo scopo di instaurare un rapporto di formazione e lavoro per mansioni identiche a quelle precedentemente svolte; oppure rapporti di apprendistato ai quali, allo spirare della durata prevista dal contratto collettivo di lavoro, succedeva un contratto di formazione e lavoro per lo svolgimento da parte dell'ex apprendista di mansioni analoghe a quelle precedentemente svolte.

A riprova di quanto sottolineato, si ricorda che le organizzazioni sindacali dei lavoratori avevano disdetto gli accordi confederali stipulati in materia con la Confindustria e con la Confederazione italiana della piccola e media industria (CONFAPI), dichiarandosi però disposti ad una nuova regolamentazione nella quale il contratto di formazione e lavoro dovesse trovare applicazione solo per il conseguimento di una effettiva e concreta professionalità.

Tale regolamentazione ha trovato concretezza nell'accordo poi stipulato tra la Confindustria e le confederazioni sindacali CGIL-CISL-UIL.

Per quanto concerne gli aspetti in questione - che attengono alla stessa disciplina normativa di questo speciale tipo di contratto, la cui particolarità è data dalla pluralità di prestazioni e dalla molteplicità delle funzioni - si rinvia all'apposito disegno di legge, già approvato in sede deliberante dalla Commissione lavoro del Senato in data 3 agosto 1988, ed attualmente all'esame della Camera (disegno di legge n. 3120), il quale prevede apposite disposizioni di garanzia, onde eliminare le incertezze e gli abusi che pure si sono verificati nell'esperienza pratica, tra cui: divieto del ricorso al contratto di formazione e lavoro per professionalità elementari, forma scritta a pena di conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato, revoca dei benefici contrattuali per inadempimento degli obblighi formativi, divieti più rigorosi per evitare il ricorso a reiterate e susseguentisi forme di contratto di formazione e lavoro (eludendo lo spirito della legge), il controllo del livello di formazione raggiunto dai lavoratori assunti con tale

tipo di contratto e successivamente non confermati con un contratto a tempo indeterminato.

Si auspica che tale disegno di legge possa essere approvato definitivamente in tempi rapidi, proprio dal momento che ormai i giovani lavoratori assunti con tale particolare contratto rappresentano una realtà non trascurabile nell'ambito della comunità lavorativa del Paese, come dimostrano i dati, resi noti nel rapporto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sul lavoro e le prospettive dell'occupazione in Italia per il 1988, di cui alla seguente tabella.

CONTRATTI FORMAZIONE E LAVORO

ANNI	Prog Appr.	Lavor int Prog Appr	Lavoratori avviati		
			uomini	donne	Totale
1984	7.244	32.569	7.312	3.382	10.694
1985	55.202	152.992	65.076	43.358	108.434
1986	87.440	299.106	133.568	95.558	229.126
1987	125.676	354.663	234.040	153.788	387.828

Fonte: Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Rapporto '88. Lavoro e politiche della occupazione in Italia.

Il disegno di legge che si sottopone all'attenzione degli onorevoli senatori, conseguente ai principi in materia di contratti di formazione e lavoro contenuti nella relazione approvata all'unanimità dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende nella seduta del 2 agosto 1989 (cfr. Atti Senato, X legislatura, *Doc. XXII-bis*, n. 2, pag. 77 e seg.) è volta a prevedere controlli più penetranti e sanzioni più dissuasive.

Proprio perchè il datore di lavoro gode di particolari vantaggi in termini di costi, allora - per una sorta di «giustizia distributiva» in senso lato - appare opportuno prevedere, a parte la conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato, sanzioni amministrative, nel caso in cui l'ispettorato del lavoro abbia accertato la mancata od insufficiente attuazione dei progetti di formazione e lavoro, o comunque l'assegnazione a mansioni diverse da quelle previste dai predetti progetti.

Proprio perchè la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende ha avuto modo di constatare, durante i sopralluoghi, che proprio la distorta applicazione dei contratti di formazione e lavoro era all'origine di incidenti sul lavoro, anche per la naturale inesperienza di giovani lavoratori, non apparirà fuori luogo ricorrere allo strumento della sanzione penale, onde garantire il puntuale rispetto del precetto di cui alla norma primaria (prescrivente un determinato comportamento a quei datori di lavoro che si avvalgono delle agevolazioni previste per i lavoratori assunti con tale tipo di contratto), tramite la particolare incisività della norma secondaria (sanzionatoria).

In tal modo, l'avvalersi del vantaggio dell'abbassamento dei costi comporterebbe per il datore di lavoro anche la necessità di osservare ancor più scrupolosamente le norme per la sicurezza dei dipendenti, proprio in quanto sono previste delle specifiche aggravanti nel caso in cui siano interessati giovani assunti con contratto di formazione e lavoro. Va da sè che lo

stimolare tramite una sanzione penale più incisiva il rispetto delle condizioni di sicurezza, rappresenterebbe un risultato che trascende la sfera dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro, ma riguarderebbe l'ambiente complessivo di lavoro, e quindi tutti i dipendenti.

Per queste ragioni, oltre a prevedere l'ammenda nel caso in cui il datore di lavoro abbia adibito il dipendente assunto con contratto di formazione a professionalità elementari particolarmente gravose, si propone di stabilire l'aggravante dell'aumento della pena fino ad un terzo, qualora i reati di cui agli articoli 437 e 451 del codice penale siano stati commessi in luoghi di lavoro dove operano dipendenti assunti con contratti di formazione e lavoro.

Infine, si propone altresì di stabilire la stessa aggravante (aumento della pena fino ad un terzo, rispetto alla pena edittale prevista dall'articolo 590, terzo comma del codice penale), nel caso in cui il reato di lesioni colpose da infortunio sul lavoro (articolo 590, secondo comma, del codice penale) abbia riguardato dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Sanzioni amministrative)

1. Qualora l'ispettorato del lavoro abbia accertato - ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 - la mancata o insufficiente attuazione dei progetti di formazione e lavoro o comunque l'assegnazione a mansioni diverse da quelle previste dai predetti progetti, il datore di lavoro è soggetto al pagamento, a favore del fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, della sanzione amministrativa di lire 50.000 per ogni giorno di lavoro prestato da ciascun lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro.

Art. 2.

(Sanzioni penali)

1. Qualora il datore di lavoro abbia adibito il dipendente assunto con contratto di formazione e lavoro a professionalità elementari particolarmente gravose, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione. L'importo delle ammende è versato al fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

2. Qualora i reati di cui agli articoli 437 e 451 del codice penale siano stati commessi in luoghi di lavoro dove operano lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro, ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, le pene sono aumentate fino ad un terzo.

3. Nel caso in cui il reato previsto dall'articolo 590, secondo comma, del codice penale abbia riguardato lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, le pene di cui allo stesso articolo 590, terzo comma, del codice penale, sono aumentate fino ad un terzo.